



# COMUNE DI LIPARI

PROVINCIA DI MESSINA

*"Eolie, patrimonio dell'umanità"*



2017

[www.comunelipari.gov.it](http://www.comunelipari.gov.it)

[assessore.orto@pec.comunelipari.it](mailto:assessore.orto@pec.comunelipari.it)

Lipari, 01 Febbraio 2018

Inviata via PEC

POST-2577 02 FEB. 2018

Al Legale dell'Ente  
Avv. Milena SINDONI  
[legale@pec.comunelipari.it](mailto:legale@pec.comunelipari.it)

All'Ufficio Amministrativo Legale  
[amministrativo.legale@pec.comunelipari.it](mailto:amministrativo.legale@pec.comunelipari.it)

Al Sig. Sindaco  
Marco GIORGIANNI  
[sindaco@pec.comunelipari.it](mailto:sindaco@pec.comunelipari.it)

Al Segretario Generale e Dirigente ff I Settore  
Dott. Vincenzo SCARCELLA  
[segretario@pec.comunelipari.it](mailto:segretario@pec.comunelipari.it)

Al Dirigente II Settore  
Dott. Francesco SUBBA  
[dirigente.subba@pec.comunelipari.it](mailto:dirigente.subba@pec.comunelipari.it)

Al Dirigente III Settore  
Arch. Mirko FICARRA  
[dirigente.ficarra@pec.comunelipari.it](mailto:dirigente.ficarra@pec.comunelipari.it)

Al Collegio dei Revisori dei Conti  
[revisori@pec.comunelipari.it](mailto:revisori@pec.comunelipari.it)

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati  
Barcellona P.G.  
[ord.barcellonapdg@cert.legalmail.it](mailto:ord.barcellonapdg@cert.legalmail.it)

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati  
Patti  
[ordine@avvocatipatti.it](mailto:ordine@avvocatipatti.it)

e, p.c. Agli Assessori Comunali  
Dott.ssa Ersilia PAJNO  
Rag. Massimo D'AURIA  
Sig.ra Fabiola CENTURRINO

Al Presidente del Consiglio Comunale  
Dott. Giacomo BIVIANO  
[consiglio@pec.comunelipari.it](mailto:consiglio@pec.comunelipari.it)

Ai Consiglieri Comunali

Oggetto: atto di indirizzo per le procedure di rimborso delle spese processuali sostenute da dipendenti dell'Ente nei procedimenti coinvolti nell'esercizio delle funzioni.

**VISTE** le numerose richieste presentate all'Ente per il rimborso di spese legali sostenute da dipendenti in conseguenza di procedimenti penali insorti per fatti ritenuti connessi all'espletamento delle loro funzioni;

**VISTE** altresì le numerose parcelle presentate dai difensori di fiducia degli imputati;

**CONSIDERATO** che la giurisprudenza di merito - con riferimento alla normativa dettata per i dipendenti degli Enti Locali (art. 19 D.P.R.16.10.1979 n° 0509; art. 22 D.P.R.25.6.1983; art. 67 D.P.R.13.5.1987 n° 268 ed art.28 del CCNL del 14.05.2000) - prevede che l'Ente, assicura l'assistenza in sede processuale ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interessi con l'Ente;

**RITENUTO ALTRESÌ** che l'assunzione dell'onere di assistenza legale debba essere susseguente ad alcune necessarie ed opportune valutazioni da parte del Dirigente del settore idonee ad assicurare una buona e ragionevole amministrazione delle risorse economiche e la tutela del decoro e della immagine dell'Ente .

**CHE PERTANTO**, prima di assumere a proprio carico ogni onere di difesa in un procedimento di responsabilità aperto nei confronti di un proprio funzionario, l'Amministrazione è tenuta secondo le disposizioni di legge in materia:

- 1) a valutare la necessità e opportunità di tutelare i propri diritti e interessi nonché la propria immagine;
- 2) ad accertare la diretta connessione del contenzioso processuale alla carica espletata o all'ufficio rivestito dal pubblico funzionario;
- 3) a scegliere un difensore che sia di comune gradimento;
- 4) a verificare l'assenza di qualsivoglia conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal funzionario e l'attività dell'Ente;
- 5) a verificare infine che il giudizio sia definito con una sentenza di assoluzione piena del dipendente che escluda la responsabilità a titolo di dolo o colpa ecc;

**VISTO INFINE IL PARERE N 170/2017 RESO DALLA CORTE DEI CONTI** - Sezione regionale della Emilia Romagna la quale - chiarendo che mentre le spese di patrocinio legale riguardante i dipendenti di Amministrazioni Statali, sono rimborsate previo parere di congruità da parte della Avvocatura dello Stato, nulla è invece previsto per le spese relative a giudizi promossi nei confronti di dipendenti ed amministratori di Enti locali - statuisce il principio secondo il quale ai fini di una prudente gestione della spesa pubblica, anche le Amministrazioni locali debbano poter procedere al rimborso delle spese legali con il supporto di documentazione idonea ad attestare la congruità delle voci che concorrono alla determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità dovute agli avvocati, al fine di ridurre il rischio di annoverare nella parcella spese superflue o non proporzionali all'opera prestata ed infine conclude ritenendo corretto ed opportuno che tale giudizio di congruità venga formulato da un organo avente elevata competenza in materia che individua nel Consiglio dell'ordine degli avvocati.

Tutto ciò premesso, considerato, ritenuto e visto

SI INVITANO

il Dirigente del I settore nonché il responsabile dell'ufficio amministrativo legale e il legale a volere attenersi a tali superiori principi nell'adozione degli atti di liquidazione e di impegno delle somme spettanti a titolo di rimborso delle spese processuali di che trattasi, assicurando che le relative parcelle da liquidare nel rispetto delle leggi, siano sempre munite del necessario visto di congruità dell'Ordine degli Avvocati.



Il Vice Sindaco e Assessore al Contenzioso  
(Avv. Gaetano ORTO)